

GL /XQHGu PDUJR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
11	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Il progetto dei presidi: fotovoltaico in tutte le scuole (C.Tucci)</i>	3
16	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Casa, bonus sui lavori solo se le aziende applicano i Ccnl edili (S.Rivetti/A.Rota Porta)</i>	4
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
16	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Sicurezza sul lavoro, potenziali gli obblighi a carico dei preposti (G.Taddia)</i>	5
1	Corriere della Sera	07/03/2022	<i>Int. a G.Palu': "Le origini del Covid: errore in laboratorio?" (M.De Bac)</i>	6
<b>Rubrica Ambiente</b>				
1	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Acqua, luce, energia: l'architettura verde apre i cantieri (P.Pierotti)</i>	8
13	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Professionisti e imprese nella nuova era "green" con i criteri tecnici Ue (P.Pierotti)</i>	10
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Pensionati attivi in crescita tra i professionisti. Uno su due continua a lavorare (V.Uva)</i>	11
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Corriere della Sera	07/03/2022	<i>Autunno freddo senza gas russo (S.Agnoli/M.Gabanelli)</i>	14
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
29	L'Economia (Corriere della Sera)	07/03/2022	<i>Contro i furbetti del credito. I vigilantes del bonus (I.Trovato)</i>	18
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
1	Il Sole 24 Ore	07/03/2022	<i>Piu' lauree in digitale, green e data science (E.Bruno)</i>	19

# Il progetto dei presidi: fotovoltaico in tutte le scuole

## Con i fondi del Pnrr

**L**obiettivo è passare da qualche centinaio di scuole che già oggi sono dotate di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a tutti gli oltre 40mila edifici scolastici. O quanto meno avvicinandosi il più possibile per affrontare la nuova emergenza energetica aggravata dalla guerra in Ucraina. La leva potrebbero essere i fondi previsti dal Pnrr, a cominciare dagli 800 milioni per realizzare le 195 scuole innovative e sostenibili (sono arrivate 543 domande per oltre 3 miliardi di finanziamenti richiesti), e dai 3,9 miliardi per effettuare 2.158 interventi edilizi per riqualificare (anche dal punto dell'efficientamento energetico) 2,4 milioni di mq. «Se

con questi fondi - è la proposta consegnata al ministro Patrizio Bianchi dal presidente dell'Anp, Antonello Giannelli - gli enti locali iniziassero a installare pannelli solari fotovoltaici sui solai di ogni scuola, si realizzerebbe, di fatto, una vera e propria centrale elettrica diffusa senza precedenti. Le scuole diventerebbero così un esempio concreto di transizione ecologica per il Paese oltre che essere un'opportunità educativa per studenti, alunni e famiglie».

La proposta ipotizza, secondo una prima istruttoria tecnica degli stessi presidi, di arrivare a produrre tra 10mila e 60mila Kw anno; moltiplicati per i 40mila plessi si salirebbe intorno ai 2 miliardi di watt, vale a dire la potenza media di una buona centrale elettrica. In media si stima che per ogni 100 mq si potrebbero generare dai 10 ai 40 Kwh in base all'efficienza dei pannelli. Certo, il progetto, se condiviso dalla politica, va rapidamente messo a terra; poi ci sono le consuete procedure burocratiche da espletare (che di solito rallentano le fasi realizzative, anzi spesso "insabbiando" l'iniziativa). E, in questo caso, anche il fattore tempo non è secondario visto che ci sarebbero a disposizione 6/7 mesi prima di iniziare a fare i conti con i primi freddi autunnali. «Se si cogliesse

subito questa opportunità sarebbe un segnale edificante di progresso civico, di consapevolezza e di determinazione - aggiunge Giannelli -. I giovani ci chiedono di impegnarci di più per salvare il pianeta: iniziare dalle scuole sarebbe non solo molto utile ma avrebbe anche un altissimo valore simbolico».

Le scuole che usufruiscono di pannelli fotovoltaici già da anni hanno riscontrato più benefici che problemi. All'istituto "Silvio Lopian" di Cetraro (Cs) il preside, Graziano Di Pasqua, parla «di totale autosufficienza» del plesso dal punto di vista energetico, considerando anche come la scuola «è dotata di ampi spazi esterni illuminati giorno e notte. La produzione in più viene anche venduta». Sulla stessa linea il collega dell'istituto "Bosco Chiesanuova" (Verona), Alessio Perpoli: «Nel nuovo edificio costruito nel 2017 sono stati installati pannelli fotovoltaici. Producono circa 90 kwh. Copriamo i nostri consumi energetici e la produzione eccedente alimenta, in parte, la piscina comunale. Sapere che i nostri spazi sono illuminati da energia pulita è anche un bel segnale che diamo agli studenti a favore di una cultura della sostenibilità, oggi sempre più centrale».

—C.I.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Se ognuno dei 40mila plessi producesse tra 10mila e 60mila Kw si genererebbero 2 miliardi di watt**



**CONTRASTO ALLE FRODI**

## Casa, bonus sui lavori solo se le aziende applicano i Ccnl edili

L'articolo 4 del decreto legge 13/2022 aggiunge un nuovo sistema di verifica in capo alle aziende dell'edilizia. L'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in base all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, diventa infatti la condizione per consentire ai contribuenti di accedere ai vantaggi fiscali indicati dalla norma, connessi ai lavori edili e di ingegneria civile che connotano l'attività dei cantieri cosiddetti "temporanei", come elencati nell'allegato X del decreto legislativo 81/2008.

I benefici tributari condizionati dalla nuova prescrizione sono il superbonus e le opzioni di cessione dei crediti e sconto in fattura, in primis; ma anche il bonus mobili, il bonus verde e il bonus facciate, la nuova detrazione al 75% anti barriere architettoniche e il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

La novità entra in vigore il prossimo 27 maggio, ovvero decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e impone di indicare, per i lavori edili avviati successivamente a tale data, purché di importo superiore a 70mila euro, tanto nell'atto di affidamento dei lavori quanto nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione, che gli stessi lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi sopra richiamati.

Il rispetto di tale duplice adempimento dovrà essere puntualmente verificato per il rilascio del

visto di conformità, laddove previsto, da parte dei soggetti a ciò abilitati, ovvero a cura dei Caf e dei professionisti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998; oltre agli altri soggetti indicati, iscritti al 30 settembre 1993, per la sub-categoria tributi, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio.

Secondo quanto previsto dal decreto legge 13, il sistema dei controlli è affidato all'agenzia Entrate che potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

Allargando il campo, la misura in esame si pone nel solco di un monitoraggio già incisivo per il comparto edile: appunto, lo scorso 23 febbraio – con la nota 1231 – l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva comunicato un incremento delle ispezioni volte alla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza.


Inoltre, ancora prima del decreto 13/2022, i bonus fiscali erano già subordinati al sistema di rilascio dell'attestato di congruità sviluppato dalle Casse edili dopo l'accordo delle organizzazioni del settore del 10 settembre 2020 e il decreto del Lavoro del 25 giugno 2021: questo impianto ha messo sotto la lente di ingrandimento l'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili (sempre se di importo superiore a 70.000 euro) e proprio la commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) ha avuto modo di chiarire con le FAQ in materia che la non congruità determina il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali.

Insomma, un quadro che partendo dall'applicazione dei contratti collettivi, passando per gli accertamenti ispettivi e il rispetto del sistema di congruità della manodopera, impone alle imprese edili una rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di lavoro.

—Silvio Rivetti

—Alessandro Rota Porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ADOBESTOCK



**Nuovo vincolo per le opere di importo superiore a 70mila euro e che saranno avviate dopo il 27 maggio**

**Risparmio energetico.** Regole da rispettare per i bonus



# Sicurezza sul lavoro, potenziati gli obblighi a carico dei preposti

## Le modifiche al Dlgs 81

Dovranno intervenire se i lavoratori non operano in modo corretto

In caso di violazioni persistenti, potranno sospendere gli addetti

**Gabriele Taddia**

Individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza previste dal Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dare prova di aver adempiuto, in caso di ispezione. È uno degli obblighi delle aziende diventato già operativo con le modifiche al Testo unico introdotte dal decreto fisco e lavoro di fine 2021 (Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021). Il provvedimento ha rappresentato il primo passo di quella piccola rivoluzione nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro più volte annunciata ma di fatto sempre rinviata.

Non tutte le novità introdotte dal provvedimento sono già pienamente operative: come confermato dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 1 del 16 febbraio 2022, i nuovi obblighi formativi introdotti a carico di datore di lavoro, dirigente e preposti e le relative periodicità saranno efficaci solo con l'emanazione del nuovo accordo della Conferenza Stato Regioni che dovrebbe essere adottato entro il 30 giugno prossimo, anche se si tratta di un termine ordinatorio, suscettibile quindi di essere superato.

Quello che invece, certamente è già operativo e la cui violazione può essere sanzionata è l'obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per effettuare le attività di vigilanza previste nel dettaglio dall'articolo 19 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008), individuazione che a questo punto non è più rinviabile e che deve essere effettuata in forma scritta, perché vi è la necessità di dare prova dell'adempimento in caso di ispezione o, peggio, di infortunio.

Il Dl 146/2021 ha normato l'obbligo giuridico a carico del preposto di in-

tervento e di sospensione dell'attività dei lavoratori che non rispettino le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, o che adottino comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale. In questi casi, è stato introdotto appunto a carico del preposto l'obbligo di intervenire per far modificare il comportamento illegittimo del lavoratore, segnalare la violazione al superiore gerarchico (anche per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari, se necessari), e, in caso di persistenza della violazione, sospendere l'attività del lavoratore o dei lavoratori interessati.

È opportuno, peraltro (anche se non sussiste un obbligo ad hoc), che il preposto tracci in forma scritta questa attività di vigilanza, poiché potrà costituire una prova a proprio favore e anche a favore dei dirigenti, sul fatto che la sorveglianza sia sempre stata effettuata in modo efficace. Lo stesso obbligo di intervento e di sospensione dell'attività lavorativa, nonché di segnalazione al datore di lavoro, scatta in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

Inoltre, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto: un obbligo, anche questo, già pienamente operativo.

Dunque, che cosa è necessario che le aziende abbiano già fatto, per evitare sanzioni e possibili imputazioni in caso di infortunio? Certamente, l'individuazione e la nomina dei preposti, come imposto dalla nuova formulazione dell'articolo 18 del Testo Unico.

Contestualmente, è doveroso anche che il datore di lavoro o il dirigente informino adeguatamente il preposto dei suoi nuovi obblighi e delle modalità di comunicazione delle violazioni: si tratta di un momento formativo che non va confuso con gli obblighi imposti dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008 e dal conse-

## Che cosa devono fare le aziende 2

1

### FORMAZIONE

#### Contenuti in revisione

I nuovi obblighi formativi previsti dal Dl 146/2021 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti non sono immediatamente applicabili ma necessitano di essere resi concreti tramite l'aggiornamento dell'accordo Stato Regioni, la cui emanazione è prevista entro il 30 giugno 2022. Fino ad allora valgono le regole attuali (anche in tema di periodicità della formazione e di contenuti) previste dall'accordo 221 del 21 dicembre 2011

3

### NOMINA DEI PREPOSTI

#### Per vigilare sui lavoratori

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare i preposti che devono effettuare l'attività di vigilanza prevista dagli articoli 18 e 19 del Testo unico sulla sicurezza (nella quale rientra l'obbligo di intervento e di sospensione dell'attività dei lavoratori che non rispettino le disposizioni aziendali per la sicurezza sul lavoro). Oltre a ciò, in caso di appalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

**Appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto**

### ADDESTRAMENTO

#### Da tracciare in un registro

È già operativa la disposizione del nuovo comma 5 dell'articolo 37 del Testo unico sulla sicurezza relativo all'addestramento, che è da impartire e da tracciare (in un registro ad hoc, anche informatizzato). L'omissione dunque è già sanzionabile e può essere fonte di ulteriore responsabilità in caso di infortunio del lavoratore dipendente da mancato addestramento, anche solo a titolo di concorso con altre cause


4

### OBBLIGHI DEI PREPOSTI

#### Modificare condotte sbagliate

Il preposto, in caso di rilevazione di comportamenti dei lavoratori a lui sottoposti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

guente accordo Stato-Regioni, ma è una necessaria informazione (che è opportuno tracciare) per consentire al preposto di adempiere in modo corretto ai nuovi obblighi, in modo tale che l'eventuale mancato intervento in caso di violazione, non venga imputato dal preposto stesso a una carente conoscenza del nuovo assetto normativo.



Palù, presidente Aifa  
«Le origini del Covid:  
errore in laboratorio?»

di Margherita De Bac  
a pagina 23

# «Nuovi indizi sull'errore in laboratorio Così potrebbe essere fuggito il virus»

Palù, presidente dell'Aifa. «Possibile ipotizzare una manipolazione per soli scopi di ricerca»

## L'intervista

di Margherita De Bac

**ROMA** Si rinsalda l'ipotesi che a scatenare la pandemia sia stato un virus fuoriuscito involontariamente da un centro di ricerca. «Lo spillover con salto di specie animale-uomo potrebbe essere stato compiuto per cause accidentali da un virus del pipistrello sperimentalmente adattato a crescere in vitro», squarcia il velo sulle origini del Sars-CoV-2 Giorgio Palù, virologo doc, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco.

**Lei ha contribuito a corroborare questa tesi, in un articolo recente. Quali sarebbero le nuove prove?**

«È suggestivo un dato, che andrà comunque confermato da ulteriori verifiche di altri ricercatori. Il ceppo prototipo di Wuhan, quello che ha cominciato a manifestarsi in Cina con forme gravi di polmonite, e tutte le varianti che ne sono derivate, anche quelle considerate non interessanti

nella classificazione internazionale, presentano una caratteristica affatto peculiare. Nel gene che produce la proteina Spike (quella che il virus utilizza per agganciare la cellula da infettare) appare inserita una sequenza di 19 lettere appartenente a un gene umano e assente da tutti i genomi dei virus umani, animali, batterici, vegetali sinora sequenziati. La probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa una su un trilione. Una sequenza essenziale perché conferisce al virus la capacità di fondersi con le cellule umane e di determinare la malattia».

**Dunque questa sequenza è stata inserita apposta?**

«Si può ipotizzare una manipolazione effettuata per soli scopi di ricerca, non certo con intenzioni malevole. Non sarebbe la prima volta che un virus scappi per sbaglio da un laboratorio ad alta sicurezza».

**Quale potrebbe essere stata la finalità dello studio?**

«Ad esempio per scoprire se certi virus di mammiferi, in questo caso del pipistrello, possano avere potenziale pandemico e decifrare quali caratteristiche genetiche vi contribuiscano. Scopo nobile dal punto di vista scientifico, ne sono certissimo: prevenire uno spillover naturale, cioè l'esatto contrario di quello

che magari può essere avvenuto nella realtà. Non è una novità che il laboratorio di Wuhan da oltre una decade si dedichi tra l'altro alla coltura di virus di pipistrelli».

**Resta sempre in piedi l'ipotesi dell'origine del virus dal pipistrello con un passaggio diretto all'uomo o indiretto attraverso un ospite intermedio (si è parlato del pangolino) o una serie di scambi successivi uomo-animale-uomo?**

«Alcuni studi recenti, che usano la bioinformatica per indagare l'evoluzione del virus, ci orienterebbero in tal senso. Manca però la prova regina che suffraghi l'origine naturale. Da un lato, non si è ancora trovato l'ospite intermedio e dall'altro, RaTG13, il virus del pipistrello *Rhinolophus affinis* il cui genoma è al 97% identico al Sars-CoV-2, ha scarsa capacità di infettarci. Per validare quale delle ipotesi in campo (spillover naturale o di laboratorio) sia più verosimile, sarebbe auspicabile, come più volte richiesto dall'Oms e dalla comunità scientifica, la collaborazione delle autorità cinesi».

**A che serve scoprire da dove viene questo virus?**

«È estremamente utile. Identificando un eventuale ospite intermedio, sarebbe possibile risalire all'iniziale

sorgente del contagio e bloccare la trasmissione epidemica, come è avvenuto per altri virus provenienti dal mondo animale».

**L'epidemia in Italia è agli sgoccioli. Ci aspetta un'estate libera?**

«Non si può prevedere cosa avverrà tra qualche mese. Certo è che la prospettiva sembra favorevole se consideriamo l'andamento di questi giorni e l'approssimarsi della bella stagione che ostacola la trasmissione di tutti i virus a diffusione aerea».

**L'adesione al vaccino Novavax va a rilento. Eppure era stato accolto come quello ideale per convincere esitanti e no vax.**

«Credo che la fascia dei no vax che irriducibilmente si oppone alle vaccinazioni (una sparuta minoranza, fortunatamente) non accetterà mai nessun vaccino. Il grosso vantaggio di Novavax, oltre alla dimostrata efficacia e sicurezza, è un altro. Può essere conservato per mesi a temperature da frigorifero, 3-4 gradi e a temperatura ambiente, condizione che faciliterà il suo impiego nelle popolazioni del mondo che non hanno a disposizione una catena del freddo e hanno bisogno di essere immunizzate se vogliamo la fine della pandemia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Virologo**  
Giorgio Palù,  
73 anni,  
presidente  
dell'Aifa  
(Imago).



**Finalità**  
«Forse la ricerca mirava a scoprire il potenziale pandemico di certi virus dei pipistrelli»





































